



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO

"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P. I. 28/02/2001

Via Adua n. 5 - 22036 ERBA - Tel 031 642262

segreteria@istitutomanzoni.org - <https://www.istitutomanzoni.org>

Circolare n. 13

Erba, 24/09/2026

Ai Docenti

Agli Studenti e alle Famiglie

e p.c. Ai Docenti e

Alla Segreteria

Al sito web

OGGETTO: Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

A fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la deroga sul numero di assenze consentito al fine di conseguire la validità dell'anno scolastico relativo alla frequenza assidua.

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato": -di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno;

b) La legge prevede " motivate deroghe in casi eccezionali" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:

- assenze per gravi motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo;

c) Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe su criteri generali individuati preventivamente dal Collegio dei Docenti.

In Particolare, per quel che riguarda i certificati medici, vale quanto segue: per la deroga sul numero di assenze al fine di acquisire la validità dell'anno è necessario presentare il certificato medico.

Si precisa quindi che il certificato del Pediatra Privato non è sufficiente per riconoscere un regime stabile di frequenza ridotta o da remoto, né per fondare automaticamente una deroga al limite del 25% di assenze.

Ciò significa che, ai fini della deroga al limite minimo di frequenza del 75% previsto dall'Art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009, il Certificato rilasciato da un Pediatra Privato non determina "in automatico" il riconoscimento della deroga, ma non può neppure essere considerato di per sé idoneo per la sua provenienza. Spetta al Collegio dei Docenti individuare preventivamente i criteri generali e le fattispecie che possono giustificare la deroga e al Consiglio di Classe verificare, nel caso concreto, la loro ricorrenza e, in ogni caso, che le assenze non abbiano pregiudicato la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Diverso è, invece, il regime previsto sia per la Diagnosi di DSA che ai sensi della L. 170/2010 e della disciplina attuativa può provenire dai servizi del SSN e, secondo la disciplina regionale, anche da soggetti accreditati o specificatamente autorizzati sia per l'attivazione di un progetto di istruzione domiciliare, per il quale le Linee di indirizzo nazionali adottate con D.M. 461/2019 richiedono una certificazione sanitaria rilasciata dal medico ospedaliero o comunque nell'ambito dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, precisando espressamente che a tal fine non è sufficiente la certificazione del medico di famiglia o di medici o strutture curanti private.

Per le patologie neuropsichiatriche, lo specialista, se lo ritiene necessario, può integrare il certificato con una relazione che:

- descriva lo stato di salute generale dell'alunno/studente e le ricadute delle eventuali terapie;
- offra suggerimenti circa il luogo, i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e valutative;
- fornisca indicazioni per eventuali contatti con la classe;

d) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del Certificato di Ricovero Ospedaliero oppure un certificato emesso o vidimato dall'ASST (o da un Centro Accreditato).

Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASST, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Si ringraziano le famiglie per la consueta collaborazione.

Il Coordinatore Scolastico

Prof. Antonio Ielasi

